


## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

in esito all'istruttoria espletata dal Servizio Avvocatura, premesso che:

- con note prot. n. 102407 del 03/10/2019 e 98359 del 24/09/19 il dipendente F.F. (MATR. 981889) ha comunicato la nomina dell'avv. Antonio Verde, del Foro di Napoli Nord, quale difensore di fiducia nell'ambito dei procedimenti penali n. 3213/2019 e n.7919/19 R.G.N.R.,pendenti innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
- la predetta comunicazione è stata eseguita, ai sensi della vigente normativa, anche al fine di acquisire il gradimento dell'Amministrazione sulla nomina del difensore e per essere il dipendente interessato tenuto indenne dalle spese legali, ove il giudizio si concluda con il proscioglimento con formula piena dei reati a lei ascritti;
- l'assunzione delle spese legali a carico dell'Ente, viene di norma subordinata alla conclusione della causa con provvedimento pienamente assolutorio ex art. 530 c.1 c.p.p., o, comunque di altro simile, dal quale risulti possibile escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente e situazioni di conflitto di interessi con l'Ente;
- in materia di enti locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'articolo 67 del D.P.R. n.268/1987, di poi trasposta nella fonte negoziale di comparto, art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, anche per il personale non dirigente - Regioni ed Autonomie Locali, che stabilisce: *"L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"*;
- la disciplina normativa e contrattuale precitata prevede pertanto l'assunzione diretta e/o indiretta dell'onere finanziario per la difesa in capo all'ente, individuando nell'amministrazione locale il soggetto sul quale grava l'onere per l'assistenza legale dei dipendenti, salvo, nella prima ipotesi ed in caso di condanna, di ripetere tutti gli oneri di difesa sostenuti;
- l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei pubblici dipendenti, dirigenti e non dirigenti, da parte dell'ente locale, difatti, non è automatica, ma costituisce il risultato di opportune valutazioni che l'ente stesso è tenuto preventivamente a compiere circa la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:
  1. la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi e la propria immagine;
  2. la diretta connessione del contenzioso processuale con la carica ricoperta dal personale dirigente e non dirigente coinvolto;
  3. la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal personale e l'ente;
  4. la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, pertanto, la necessità che vi sia l'assoluzione con formule liberatorie nel merito.

### Ritenuto che:

- rientri nell'interesse dell'Ente, a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'assunzione degli oneri di difesa del proprio dipendente coinvolto nel procedimento di cui sopra;
- analoga previsione è contemplata dallo statuto comunale e precisamente dall'art.56, laddove si dispone che.. *"l'Ente a tutela dei propri diritti, ove si verifichi l'apertura di un procedimento penale nei confronti del dipendente per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio. Il Comune dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui*



*dependente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati e per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.*

**Considerato, altresì, che:**

- non sussistono elementi per negare il gradimento sulla nomina dell'avvocato conferita dal summenzionato dipendente comunale;
- in linea con l'orientamento della Suprema Corte, volto a riconoscere il ristoro delle spese di cui trattasi nel limite strettamente necessario, trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica, l'assenso sulla nomina dei difensori viene concesso nell'intesa che il rimborso avvenga, salvi sviluppi eccezionali ed imprevedibili del processo, tali da richiedere uno straordinario impegno professionale, e salve le valutazioni del caso concreto del Servizio Avvocatura, con riferimento a parcelle redatte con i minimi di tariffa (D.M. 55/14) e con il limite di € 2.000,00, oltre IVA e CPA, per ciascun giudizio;
- la copertura della spesa resta subordinata alla condizione che il procedimento si concluda con l'accertamento dell'insussistenza dell'addebito con la formula liberatoria "*il fatto non sussiste*" o "*per non aver commesso il fatto*" e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa, sussistendo tutte le altre condizioni di cui sopra.

**Verificato che** il diritto alla tutela legale previsto dall'art. 28 del C.C.N.L., come chiarito in apposito parere del Ministero dell'Interno del 04/07/12, deve ritenersi garantito anche ai titolari di incarichi a contratto ex art. 110 TUEL, determinando l'incarico a tempo determinato conferito ai sensi della predetta norma l'incardinamento del soggetto nella struttura organizzativa dell'Ente, con la conseguente applicazione nei confronti dello stesso della normativa contrattuale che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**Visto** l'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000;

**Visto** l'art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014;

**Visto** lo Statuto del Comune;


**Viste** le note prot. n. 102407 del 03/10/2019 e 98359 del 24/09/19;

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. prendere atto della nota menzionata in narrativa, con la quale il dipendente F.F. (matr. 981889) ha comunicato la nomina del proprio difensore di fiducia nei procedimenti penali n. 3213/2019 e n.7919/19 R.G.N.R. pendenti innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
2. dare atto che in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria le spese saranno rimborsate al dipendente previa consegna della fattura quietanzata dal legale nel rispetto dei valori minimi indicati nella Tariffa professionale di cui al D.M. 55/14 e con il limite di € 2.000,00, oltre IVA e CPA, per ciascuna posizione processuale e con l'ulteriore limite indicato dall'art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014;
3. subordinare, a termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio con l'assoluzione con formula *piena* ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p;
4. incaricare il dirigente del settore competente per gli ulteriori adempimenti di legge derivanti dal presente atto;
5. trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al dipendente interessato.


Il Responsabile del Servizio Avvocatura

Dott.ssa Emanuela Viola




Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali

Dott.ssa Mailyn Flores



Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. n. 267/00 in merito alla regolarità tecnica del presente atto.



Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali  
Dott.ssa Mailyn Flores

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. n. 267/00 in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
Dott. Gerardo Di Alerio

### LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata,  
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. n. 267/00,  
A voti unanimi resi in forma palese

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Di dare atto che il difensore incaricato del patrocinio della difesa del dipendente F.F. matr.981889 è di gradimento dell'Amministrazione.

Il Sindaco  
Dott. Antonio Poziello



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Mailyn Flores